



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 155

Del 29/07/2013

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CUI AFFIDARE TRAMITE GARA A DOPPIO OGGETTO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,30 in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di la convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Marinelli Christian	Si
2) Aiudi Francesco	Si	18) Mascarin Samuele	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Mattioli Giacomo	Si
4) Bellucci Floriano	Si	20) Minardi Renato Claudio	No
5) Benini Luciano	Si	21) Montalbini Andrea	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Napolitano Antonio	No
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	Si	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	No
11) Fanesi Cristian	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Federici Alessandro	Si	28) Sartini Giuliano	Si
13) Ferri Oscardo	No	29) Simoncelli Ermanno	Si
14) Fulvi Rosetta	Si	30) Stefanelli Luca	Si
15) Gresta Roberto	Si	31) Torriani Francesco	Si
16) Ilari Gianluca	Si		

Presenti: 26 Assenti: 5

Hanno giustificato l'assenza i Signori: Ferri Oscardo -Napolitano Antonio -Polidoro Dante Domenico -

Il Sig. CAVALIERI FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA

Vengono nominati scrutatori i signori: Palazzi Marcello, Montalbini Andrea, Fanesi Cristian.

Oggetto:

ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CUI AFFIDARE TRAMITE GARA A DOPPIO OGGETTO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.

In precedenza è entrato il consigliere Minardi

Sono presenti n. 27 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.364/2011, a cui ha fatto seguito la stipula del contratto del 9/02/2012 rep.38817 per oggetto "ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI";

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 282 del 27.11.2012, quale atto di integrazione alla deliberazione n. 364/2011 con cui sono state affidate ad ASET Holding Spa le attività di *service* per la riscossione ordinaria della Tares e dell'Imposta di soggiorno, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di specifici disciplinari tecnici economici esecutivi, rispettivamente in data 10/08/2012 e 21/12/2012;

DATO ATTO che, in relazione al predetto accordo quadro, ASET Holding Spa ha avviato proficuamente le attività di accertamento e di riscossione bonaria/coattiva del credito derivante da insoluti e tardivi pagamenti TIA 2011-2012 e Tares 2013, nonché del pregresso credito TIA relativo alle annualità 2003-2010 avvalendosi, transitoriamente, di alcuni contratti di *service* esterno in ragione delle opportunità organizzative riscontrate e delle economicità ivi derivanti;

DATO ATTO che ASET Holding Spa ha altresì avviato positivamente attraverso l'adozione di specifica ed autonoma organizzazione interna la gestione dell'imposta di soggiorno per conto del Comune di Fano sin dal 01/09/2012;

RILEVATO che, in base al vigente accordo quadro con ASET Holding Spa, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza dei contratti in essere con il concessionario privato al 31/12/2013, dovrà gestire a partire dall'anno 2014, le attività ivi previste;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della propria precedente deliberazione n.364/2011, sono stati previsti per le società *in house*, che svolgono SPL senza gara, i medesimi vincoli in materia di gestione ed acquisizione delle risorse umane -art.25 lett.a) comma n.5 D.L.n.1/2012- vigenti per il Comune titolare del relativo controllo che si riepilogano come segue:

TEMPO INDETERMINATO

- **diminuzione progressiva spesa personale:**
art. unico, comma 557, L.n.296/2006;
- **rapporto spesa personale su spesa corrente consolidata con società "in house" inferiore al 50%:**
art. 76, comma 7, D.L n.112/2008 (disposizione oggetto di successive modificazioni ed integrazioni)
- **turn-over pari al 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente:**
art. 76, comma 7, D.L n.112/2008 (disposizione oggetto di successive modificazioni ed integrazioni)
"decreto organici" con le società "in house" -ancora in fase di predisposizione da parte del DFP-
art.16, comma n.8, del D.L.n.95/2012

TEMPO DETERMINATO

limite pari al 50% spesa allo stesso titolo sostenuta nel 2009 (inclusi co.co.co. e somministrati)

art. 9, comma 28. DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011;

RILEVATO che i suddetti vincoli parrebbero applicarsi alle società *in house* quanto tali influendo nella gestione complessiva delle risorse umane senza operare distinzioni ed analisi di fabbisogni essenziali ed infungibili dei diversi servizi che di norma compongono una *multiutility*;

RILEVATO che tale situazione non consente, allo stato attuale, di strutturare ASET Holding spa in modo adeguato alle relative esigenze sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo in materia di risorse umane; rilevato che il quadro restrittivo di finanza pubblica tende a consolidarsi senza che si possano operare significativi margini di operatività in materia di risorse umane;

RITENUTA altresì impraticabile la riassunzione diretta del servizio da parte del Comune per immanenti difficoltà organizzative; occorrerebbe al riguardo destinare le esigue assunzioni previste per i servizi comunali in maggiore difficoltà solo per il servizio tributi ed andrebbe riconsiderata la necessità di una dirigenza operativa *full-time* senza ricomprendere in modo accessorio tale segmento di attività presso i Servizi Finanziari dell'ente; il tutto in carenza di stabile professionalità in materia tributaria specie nella gestione della riscossione coattiva e relativo contenzioso;

DATO ATTO che le precedenti decisioni assunte in materia di autorganizzazione da parte del Comune di Fano in materia di riscossione delle entrate di cui alla deliberazione n.364/2011 presupponevano di consentire ad ASET Holding spa di strutturarsi tenuto conto del progressivo decremento d'organico dell'Ufficio Tributi comunale;

RILEVATO che tale problematica è stata più volte analizzata e discussa nell'ambito del comitato di controllo sulle società "in house" e che dal confronto con gli amministratori sono state enucleate diverse possibilità d'intervento riassunte in sintesi come segue:

1. creazione di società di partenariato pubblico privato istituzionale (PPPI) con socio privato al 40% tramite gara a doppio oggetto
2. sospensione/revoca dell'affidamento ad ASET Holding Spa con nuova procedura di gara per individuazione del concessionario per uno o più anni (situazione attualmente vigente in scadenza al 31/12/2013)
3. mantenimento dell'affidamento ad ASET Holding Spa con la facoltà della stessa di procedere tramite acquisizioni di *service* esterni con gara, nelle more di eventuali modifiche dei limiti assunzionali vigenti;

DATO ATTO che questo Consiglio Comunale ha più volte convenuto sulla necessità di superare la gestione precaria della riscossione dei tributi in un contesto di stabilità e progettualità che non possono coesistere con le ipotesi n.2 e n.3 sopra menzionate in quanto entrambe caratterizzate da precarietà e frammentazione gestionale; si ritiene infatti prioritario che il soggetto gestore dei tributi possa pianificare nel lungo periodo le azioni da intraprendere svincolandosi da una logica "mordi e fuggi" sia nell'interesse dell'amministrazione sia nell'interesse dei cittadini e delle imprese; occorre, in sostanza, dotarsi di un'organizzazione i cui caratteri di adeguata stabilità e spiccata operatività consentano l'ottimale implementazione di ogni migliore attività in materia di fiscalità locale in un'ottica di equità del sistema (l'obiettivo di fondo da perseguire è la riscossione coattiva e l'ampliamento della base imponibile attraverso il recupero delle sacche di evasione totale e parziale nonché di elusione dei tributi e delle entrate locali);

DATO ATTO CHE l'affidamento *in house* può pertanto efficacemente e proficuamente continuare solo relativamente all'esecuzione da parte di ASET Holding Spa della attività di *service* per la riscossione ordinaria della Tares e dell'imposta di soggiorno con il mantenimento dei vigenti disciplinari tecnico-economici;

DATO ATTO che la soluzione del PPPI consente di mantenere un adeguato orizzonte strategico di gestione con un impegno economico che, nonostante l'alea di gara, non potrà che essere più favorevole all'ente di quello attualmente riconosciuto ad ASET Holding Spa che dovrebbe organizzare da un punto di vista delle risorse umane tutte le attività già storicamente esternalizzate dal comune senza un margine di economicità di scala di norma rinvenibile nell'organizzazione dei concessionari privati; in tale contesto si osserva che l'attività del privato socio operativo è indirettamente stimolata, nel medio-lungo periodo, anche dalla partecipazione societaria che consente la distribuzione degli eventuali dividendi (differentemente dal mero rapporto di concessione); ritenuto, in ogni caso, che la remunerazione degli aggravi debba essere ponderata in relazione ad obiettivi sfidanti ma ragionevoli privilegiando meccanismi che favoriscano il recupero della base imponibile e l'aumento in valore assoluto degli introiti in favore del comune;

RILEVATO che *"La soluzione della gestione delle attività di accertamento e di riscossione coattiva attraverso società miste consente di unire alla direzione e al controllo del Comune, che deve mantenere la maggioranza delle quote, le capacità gestionali e l'esperienza professionale del partner privato, che deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. La stessa Comunità Europea ha sempre visto con particolare favore le partnership tra pubblico e privato, purché il privato venga selezionato con gare rigorose sotto il profilo qualitativo.*

Le esperienze maturate nel nostro paese per quel che riguarda la gestione dei tributi mostrano esiti alternativi, anche se c'è da ritenere che la formula potrebbe consentire ai comuni di poter trovare soluzioni di particolare interesse, basate sulla rigorosa individuazione delle regole di svolgimento delle attività. La differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'Amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'Amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista o partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza; in quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto.

Nell'ambito dell'affidamento di servizi pubblici, il modello "società mista" è percorribile (in un'ottica di compatibilità con il sistema comunitario e sempre che siano ravvisabili congrue ragioni per non procedere ad un affidamento integrale esterno) in presenza di adeguate garanzie, ossia: che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; che si preveda un rinnovo della procedura di selezione "alla scadenza del periodo di affidamento" (in tal senso, soccorre già una lettura del comma 5, lett. b), dell'art. 113 t.u.e.l. in stretta connessione con il successivo comma 12), evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, possibilmente prevedendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l'uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario." (cfr. Relazione convegno Firenze 31/05/2013 della Rivista Giustizia Tributaria);

RITENUTO in tale contesto di valorizzare il ruolo del dirigente comunale competente in materia di tributi quale soggetto di garanzia delle attività e di vigilanza sulla concessione ancorchè resa in regime di partenariato societario pubblico-privato;

RITENUTO che tale scelta di PPPI possa essere attuata per il tramite della società ASET Holding spa le cui quote azionarie sono peraltro detenute da un congruo gruppo di comuni a cui è opportuno consentire progressivamente, in un panorama alquanto indefinito e "sempre transitorio" di riforma della fiscalità locale, l'affidamento delle medesime attività (in tal senso il bando di gara deve prevedere tale ipotesi garantendo i principi di *par condicio* nell'offerta al pubblico fatta salva comunque la piena autonomia dei comuni di deliberare in tal senso); per il tramite di ASET Holding Spa è pertanto possibile raggiungere, nel medio periodo, una dimensione sovracomunale per l'erogazione dei servizi in questione che dovrebbe consentire un'efficiamento organizzativo e dunque economie di scala fermo restando il controllo pubblico delle delicate funzioni di riscossione;

DATO ATTO che l'opzione prescelta risulta tassativamente prevista dalle disposizioni speciali che regolano l'affidamento dei servizi tributari di cui all'art.52, comma n.4, del D.Lgs.n.446/1997: tale possibilità è peraltro ordinariamente rinvenibile nel documento di audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la Camera dei Deputati in data 21/11/2012 al cui testo, di evidente chiarezza espositiva, si rinvia per ogni utile disamina ed approfondimento;

RITENUTO, in ogni caso, di dover puntualizzare il presupposto normativo sopra richiamato in relazione all'effettiva abrogazione, da parte del DPR 7 settembre 2010 n.168, del comma n.5 dell'art.113 D.Lgs. n.267/2000; considerato che il richiamo analogico operato dalla speciale legislazione tributaria a tale normativa relativa ai servizi pubblici non risulta di ostacolo in materia; restano vigenti in Italia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012, i soli principi dell'ordinamento comunitario che conosce ed invero sollecita il partenariato pubblico privato nel quadro di apertura al mercato ed alla concorrenza garantita tramite il ricorso a gara pubblica;

RISCONTRATO che "All'azzeramento della normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, consegue un effetto di semplificazione; con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale. Mentre non si applica il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Rimangono le tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore e/o affidatario:

a) ricorso al mercato;

b) partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI);

c) affidamento in house.

La prima è il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza. La seconda è il fenomeno delle società miste (che a livello comunitario è conosciuto come quello del PPPI), il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima (ipotesi che fa da contraltare a quella, diversa e non consentita, in cui si intendono affidare direttamente ulteriori appalti a una società mista già costituita). Il modello è stato ammesso dalla Corte di Giustizia U.E.; la quale, a sua volta, ha aderito alla comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 "sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)". Quindi ammissibilità dell'affidamento a una società mista previa gara a doppio oggetto e senza alcuna previsione di percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata)." (cfr. Carmine Volpe – Presidente Sez.Consiglio di Stato - in Giustamm.it n.1/2013).

CONSIDERATO che "Tradizionalmente, la dottrina amministrativistica intendeva per funzione pubblica l'esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente pubblico e per servizio pubblico l'attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo, senza manifestazione di potere sovrano. (...) Sono considerati

fenomeni indicativi dell'esercizio di una funzione amministrativa: " il contenuto autoritativo ; la possibilità di svolgimento in regime di concorrenza (c.d. liberalizzazione), variamente regolato; la possibilità di dismissione da parte dell'ente pubblico (c.d. privatizzazione), più o meno ampia."

L'analisi effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportata nell'elaborato "Esternalizzazione delle funzioni amministrative", datata 2000 è stato oggetto di commento dalla dottrina che ha osservato: "Per quanto riguarda il settore degli Enti Locali, trattandosi di funzioni amministrative in senso stretto, fra le maggiori esperienze di esternalizzazione compiute ed in atto rientrano certamente quelle che si riferiscono alla materia della fiscalità locale" Da queste prime considerazioni emerge che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali rappresenta una funzione amministrativa e non un servizio pubblico locale, in quanto di quest'ultimo non presenta alcuno dei requisiti fondamentali: non è una risposta ad un bisogno della collettività, ma l'espletamento di un compito proprio dell'ente locale; l'attività è remunerata dall'ente committente e non dall'utenza (*rectius* dai contribuenti). Nella discussione attorno la natura delle attività in discussione è intervenuto anche l'Antitrust, che ha più volte precisato, a seguito di specifiche richieste di pareri avanzati da enti pubblici locali ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 DL 112/2008, che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali non è qualificabile come servizio pubblico locale perché finalizzata a rispondere ad esigenze e fini istituzionali dell'ente pubblico. (cfr. AS 488 del 25 novembre 2008 Comune di Borgo a Mozzano. AS 581 del 09/07/2009 Comune di Vittorio Veneto, AS 828 del 16/09/2009 Comune di Massa Carrara). (cfr. Dott. Roberto Camporesi in Diritto dei Servizi Pubblici - "Società della riscossione dei tributi locali e art. 4 del dl 95/2012: quale futuro?" 2/11/2012);

RITENUTO di precisare, al fine di superare ogni possibile addebito diretto od indiretto, di legittimità del procedimento in questione quanto segue:

- a) la società PPPI che sarà denominata "Aset Entrate srl" non potrà assumere personale subordinato a tempo determinato od indeterminato; in tal modo nessun rilievo esclusivo può essere sollevato al riguardo;
- b) l'affidamento della concessione come meglio specificato in dispositivo e nell'allegato accordo quadro avviene esclusivamente tra il Comune di Fano e la società Aset Entrate srl;
- c) ASET Holding Spa mantiene l'affidamento *in house* delle attività di *service* della riscossione ordinaria della Tares e dell'imposta di soggiorno; provvede alla redazione della documentazione necessaria per la gara svolgendo le funzioni di stazione appaltante detenendo il 60% delle azioni della costituenda società; vigila sugli equilibri finanziari e sulla generale attività di Aset Entrate srl esclusa ogni facoltà di intrusione nella gestione dei procedimenti tributari/patrimoniali;

DATO ATTO che le attività richieste ad ASET Holding Spa quale stazione appaltante non configurano lo svolgimento di un servizio strumentale ma bensì l'esercizio di attività accessorie e funzionali allo svolgimento della procedura di PPPI in un contesto di apertura al mercato ed alla concorrenza; in tale ambito si rileva come non possa operare il divieto di cessione di committenza sia perché l'art.33 del D.Lgs.n.163/2006 pone tale condizione solo in relazione alle opere pubbliche sia perché il mantenimento di rilevanti e fondamentali funzioni in capo al Comune di Fano non consente di ritenere delegato l'intero processo di parziale esternalizzazione come desumibile dall'allegato accordo quadro (la cessione di committenza si attua ove la traslazione a favore di diversa stazione appaltante configuri una delega piena ed illimitata dei pubblici poteri senza condizioni stringenti od influenza dominante da parte della p.a titolare originaria della funzione);

RILEVATO che la costituenda società Aset Entrate srl non ha l'obbligo di iscrizione all'albo dei concessionari della riscossione ai sensi dell'art.1, comma n.2, del Decreto Ministero Finanze n.289/2000 salvo che non renda servizi a non soci;

CONSIDERATO che il nuovo assetto è orientato peraltro ad un minore impatto di spesa pubblica a fronte di maggiori aspettative di incasso in quanto il coinvolgimento di un socio privato scelto con gara determinerà la certa riduzione degli aggi precedenti con maggiori marginalità economiche ed operative e dunque presumibili maggiori entrate per il Comune di Fano ovvero per la propria società "in house" ASET Holding spa; in realtà gli aggi vigenti costituiscono, in una logica consolidata di gruppo, applicabile nell'ambito della relazione "in house", il supporto economico dei costi per una gestione diretta in economia del servizio tributo per interposta attività della relativa società; in tale contesto la spinta economica all'efficienza del socio operativo è data dal fatto che, dedotti i costi, il progressivo aumento degli introiti è stimolato non già da aliquote progressive in relazione al recupero di evasione ma attraverso la distribuzione degli utili fermo, in ogni caso, il fine strutturale dell'aumento della base impositiva;

RILEVATO in materia di economicità ed efficienza dell'agire della p.a quanto affermato dall'adunanza del Consiglio di Stato con sentenza n.1/2008 secondo cui "La ratio dell'istituto (n.d.r. PPPI) va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità."

RITENUTO che la creazione di tale società è consentita per la speciale previsione dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997 e che tale decisione sia conforme ai primari interessi istituzionali del Comune di Fano relativi alla riscossione dei tributi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; ritenuto, in ossequio alla volontà ordinamentale del legislatore in ordine alla partecipazioni comunali dirette od indirette che la citata società sia gestita da un CDA con il massimo contenimento dei costi mantenendo l'autonomia operativa del socio privato cui spetta l'indicazione del /Amministratore Delegato (tenuto conto delle garanzie richieste per l'esercizio della concessione) con abbattimento di ogni possibile costo operativo ovvero di struttura avvalendosi prevalentemente delle risorse ordinarie dei soci partecipanti salvi adempimenti di legge incompressibili;

RITENUTO che questo Consiglio Comunale debba contestualmente approvare l'accordo generale cui ASET Holding spa deve attenersi nella procedura in questione e che contiene anche le obbligazioni principali della costituenda società Aset Entrate srl demandando, per i profili tecnici ed amministrativi, l'assenso formale alla documentazione di gara (statuto – atto costitutivo – patti parasociali – capitolato d'oneri) al dirigente comunale competente in materia tributi;

RITENUTO che l'assorbente attività di gestione ed organizzativa debba essere svolta dal socio operativo che possiede adeguata struttura d'impresa e congrua esperienza giuridica ed operativa;

RITENUTO di dover apportare le dovute modifiche allo statuto di ASET Holding spa nonché al regolamento comunale per l'entrate non essendo ancora spirato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.239, comma n. 1, lett.b) n.3-7 del D.Lgs.n.267/2000 (allegato verbale n.25 del 22.7.2013);

Visto che la IV Commissione Consiliare ha espresso il relativo parere nella seduta del 25.7.2013 ;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del medesimo decreto;

DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.Celani) in data -17/07/2013 favorevole;

RAGIONIERE CAPO (Dott.ssa Mantoni) in data 17/07/2013 favorevole;

Sono usciti i Consiglieri Fulvi,ciancamerla, Mascarin, Stefanelli.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 23

ASTENUTI N. 1 (Marinelli)

VOTANTI N. 22

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Minardi)

VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. di integrare l'art. 2 , c.4 dello Statuto di ASET Holding spa come segue :
 - c.4.4. *"Gestione di attività di supporto relative alle riscossione di entrate ordinarie tributarie ovvero patrimoniali di competenza dei comuni soci. Costituzione ed attività di stazione appaltante e supporto amministrativo relativamente alla costituzione di società di PPPI in materia di riscossione coattiva ed ordinaria di tributi ed altre entrate patrimoniali dei comuni soci."*
3. di modificare il vigente Regolamento Comunale delle Entrate di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.322/1998 e

succ.mod. ed int. integrando l'art. 7 con il seguente comma n 5 come di seguito indicato:

“Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.446/1997 l’affidamento della riscossione può essere effettuato da parte di società mistepubblico-private in conformità ai principi comunitari del PPPI il cui socio/soci siano scelti, tramite evidenza pubblica, tra i soggetti iscritti all’albo di cui al D.M.n.289/2000 ovvero tra gli operatori di altri Stati membri dell’UE, in possesso di requisiti equivalenti a quelli degli operatori nazionali, da dimostrare con apposita certificazione rilasciata dallo Stato di stabilimento.”;

4. di affidare ad ASET Holding Spa il compito di costituire, secondo i principi comunitari relativi al PPPI (partenariato pubblico privato istituzionalizzato) apposita società denominata “Aset Entrate srl” con ricerca del socio operativo privato al 40% tramite gara “a doppio oggetto” conformemente alla presente deliberazione ed allegato accordo quadro parte integrante e sostanziale della stessa che sarà sottoscritto dal dirigente competente in materia di società partecipate conferendo allo stesso o ogni facoltà di apportare al citato testo modifiche od integrazioni, di carattere non sostanziale, ovvero derivanti da cogenti disposizioni di legge nel superiore interesse dell’ente; il predetto accordo sarà stipulato, nelle forme della scrittura privata autenticata, dal Segretario Generale dell’ente; l’affidamento dovrà essere presuntivamente operativo per il 1/01/2014;

5. di stabilire che il contratto del 9/02/2012 rep.38817 resta in vigore sino al giorno antecedente all’esercizio della nuova concessione di cui al precedente punto n.4 previo provvedimento del dirigente comunale in materia di tributi;

6. di confermare la vigenza dei disciplinari tecnici economici per la gestione *in house* da parte di ASET Holding spa delle attività di service della Tares e dell’imposta di soggiorno come specificato in parte narrativa;

7. di stabilire che la gara prevederà aggi disgiunti per riscossione coattiva di ogni tributo/entrata patrimoniale, con specifiche pesature degli stessi, soggetti al ribasso (oltre ad una maggiorazione di n.10 punti non soggetta a ribasso relativa alla pratiche in cui si verifichi l’aumento della base impositiva come da allegato accordo quadro); la gara dovrà privilegiare l’offerta tecnica rispetto all’offerta economica relativa agli aggi;

8. di stabilire che permene presso il Comune di Fano la titolarità dell’attività tributaria in quanto funzione pubblica incedibile con piena vigenza delle relative responsabilità in materia secondo quanto incardinato, ai sensi dell’ordinamento comunale, in capo al dirigente comunale competente in materia di tributi -settore Servizi Finanziari- come da deliberazione della Giunta Comunale n.411/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

9. di dare atto che in relazione al mantenimento in capo al Comune di Fano delle attività di riscossione volontaria IMU e di banca dati catastale/territoriale non si rende necessario alcun trasferimento di personale ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.n.165/2001;

Inoltre, mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 23

ASTENUTI N. —

VOTANTI N. 23

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Minardi)

VOTI FAVOREVOLI N. 17

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000

Allegati alla delibera: Allegato 1 Accordo quadro

Allegato 2 Estratto parere : verbale n. 25 del 22.7.2013 dei Revisori dei Conti

Allegato 3 Precisazioni al parere revisori

Copia della presente deliberazione verra trasmessa ai segenti uffici: Ragioneria, Dott. Celani

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Avv.toCavalieri Francesco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 155 del 29/07/2013 sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 30/07/2013

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA

Allegato 2

ESTRATTO DEL VERBALE



COMUNE DI FANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) - Dott.ssa Arcangeli Debora - Dott. Moretti Sergio

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr. 25 - del 22 Luglio 2013

OGGETTO: PARERI SU PROPOSTE DI VARIAZIONE

Il giorno 22 Luglio 2013 i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano:

- Rag. Carlo Alberto Magini (Presidente)
- Dott.ssa Debora Arcangeli (Effettivo)
- Dott. Sergio Moretti (Effettivo),

nominati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1 del 10/01/2013, si sono riuniti per esprimere parere sulle seguenti proposte di variazione:


0 Misure

OMISSIS

In merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34432 relativo all'accordo quadro con Aset Holding SpA per la creazione di una società a prevalente carattere pubblico cui affidare tramite gara a doppio oggetto le attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali, il Collegio rileva che la proposta di delibera rappresenta correttamente le alternative a disposizione dell'ente:

- a) creazione di una società di partenariato pubblico-privato istituzionale (PPPI) con socio privato al 40%, tramite gara a doppio oggetto;
- b) nuova procedura di gara per individuazione del concessionario per uno o più anni;
- c) mantenimento dell'affidamento in house.

Nulla osta quindi che l'ente proceda con la soluzione formale che ritiene più opportuna, tuttavia il Collegio rileva che la scelta di procedere con un PPPI, in particolare per il tramite della società partecipata Aset Holding SpA, presenta alcuni profili di criticità:





COMUNE DI FANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) - Dott.ssa Arcangeli Debora - Dott. Moretti Sergio

- nel merito la scelta oggettivamente più vantaggiosa per l'ente è l'affidamento a gara al soggetto migliore offerente;
- essendo attualmente il servizio affidato alla società Aset Holding SpA la soluzione qui in discussione appare problematica dal punto di vista della valutazione di efficacia ed efficienza del servizio reso dalla controllata;
- conseguentemente, ferme le considerazioni circa la soluzione che questo Collegio ritiene ottimale dal punto di vista del rapporto costo/beneficio, non si intravede una valida giustificazione del fatto che la scelta del PPPI venga intrapresa per il tramite della società controllata e non direttamente dall'Ente.

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole limitatamente alla individuazione della soluzione tecnica del PPPI, in ogni caso facendo riserva di ulteriore verifica in ordine al consolidamento della spesa di personale e dei limiti assunzionali del soggetto da costituirsi anche nella ipotesi di partecipazione di secondo livello, in base alla normativa vigente.

Alle ore 14.52 viene chiusa la seduta.

L.C.S.

FANO, 22 Luglio 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Carlo Alberto Magini 

Dott.ssa Debora Arcangeli 

Dott. Sergio Moretti 



Allegato 3



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Fano 22/07/2013
p.g. 53739

Sindaco
Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Precisioni in ordine al parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 22/07/2013 relativo alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale profilo 34432.

In relazione all'oggetto con la presente si intende condividere la premura del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alla salvaguardia del principio di economicità dell'operazione di PPPI in materia di riscossione tributaria e patrimoniale. Nel contempo si prende atto della valutazione dello stesso Collegio sul corretto inquadramento giuridico ed amministrativo dell'intera problematica.

Il contesto dell'operazione non consente una puntuale disamina economica dei fattori oggetto di analisi in relazione al fatto che sfugge ad ogni logica matematica l'impatto effettivo dei maggiori risultati attesi nell'adozione del modello di riferimento (in ogni caso garantiti dal socio privato tramite fidejussione - si veda la maggiorazione dell'aggio relativa all'ampliamento della base impositiva). L'assenza di tale puntuale disamina nel parere del Collegio è significativa di tale difficoltà; peraltro nessuna modifica od integrazione è stata suggerita per rendere migliore l'impianto amministrativo.

Dal confronto informale avuto al riguardo la causa della logica assertiva della posizione assunta dal Collegio in materia di antieconomicità dell'operazione è riferita a quelli che vengono considerati i "costi di struttura" (segnatamente Amministratore Delegato e Collegio dei Revisori di Aset Entrate srl).

In sede di predisposizione del provvedimento deliberativo si sono assunte numerose garanzie al riguardo sia ponendo un divieto assoluto da parte della futura società di assunzione di personale sia definendo in modo rigoroso l'assetto di governance nonostante la presenza di soggetti nel cda di nomina pubblica senza nuovi o maggiori oneri. Il tutto sia per dovere di economicità sia per significare l'intento non elusivo, in relazione al maggior contenimento dei c.d. "costi della politica", del PPPI.

A tale riguardo si precisa che, di norma, l'amministratore delegato di tale società è scelto dalla compagine privata all'interno del proprio management con una maggiorazione di remunerazione per compiti operativi direttivi. Tale spesa risulta egualmente presente sia nell'ambito del PPPI sia nell'ambito di un tradizionale rapporto di concessione.

Per quanto attiene ai costi di struttura non affrontabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni aziendali l'unico effettivo rilievo può interessare il collegio dei revisori dei conti che, per motivi di conflitto d'interesse, non può essere mutuato dalla società partecipanti.

È oltremodo evidente che tale spesa deve essere assorbita nell'ambito delle sinergie organizzative che il sodalizio sociale consente di mettere in atto sia in termini logistici che in termini di personale. In tal senso costituisce principio di buon andamento che, nel caso di necessità di ulteriori risorse umane non disponibili presso lo stesso socio privato, si dovrà preliminarmente verificare l'assetto del personale del socio pubblico specie nel contesto organizzativo che si determinerà al seguito della preventivata fusione tra ASET Holding spa ed ASET spa.

Inoltre occorre considerare che parte delle obbligazioni finalizzate alla miglior cura dell'interesse pubblico in materia di gestione dei dati ed organizzazione del servizio in quanto fortemente incidenti sull'autonomia imprenditoriale del concessionario privato non potrebbero essere richiesti in sede di gara tradizionale.

L'ulteriore intento perseguito è quello di collocare l'attività di riscossione nell'ambito della futura società unica in fase di fusione con l'obiettivo di poter operare su un territorio allargato ai comuni soci con ulteriori economie di scala e di poter disporre di un patrimonio informativo rilevante che sostenga il potenziamento delle banche dati (si pensi ai dati del servizio idrico integrato).

Il confronto con l'ipotesi *in house* è ormai del tutto incongruo in quanto tale ipotesi necessitava di percorsi di acquisizione di risorse umane contrari ai vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti in materia.

Il motivo di fondo di tale scelta è quello di ampliare la base tributaria a lungo termine quanto più possibile in modo da preconstituire una situazione organizzativa che non solo si ponga l'obiettivo (in verità alquanto minimale) dei costi di struttura ma che consenta una lotta più organica al fenomeno dell'evasione tributaria valorizzando il vincolo di gestione che si crea nell'ambito del PPPI sia in termini organizzativi che in termini di distribuzione di dividendi.

Si evidenzia che nel caso di perdite consecutive per tre anni (che denotano l'incapacità della società di ampliare la base impositiva procurando almeno le risorse atte al proprio pareggio di bilancio) scatta la messa in liquidazione con l'incameramento della garanzia fidejussoria.

E' evidente che il principio di economicità può essere analizzato solo in relazione ai maggiori benefici ipotizzati cui è subordinato il PPPI in questione. Sussiste dunque un contesto complessivo da cui è possibile desumere il ragionevole riscontro che i maggiori -alquanto contenuti- oneri rispetto al modello tradizionale di concessione siano proporzionalmente coperti dai maggiori benefici. In tal senso il principio di economicità deve essere letto in relazione alla funzionalità del servizio secondo un principio di efficienza e non di mera economicità.

Si ritiene inoltre che le prerogative di gestione autonoma dell'Amministratore Delegato, indicato insindacabilmente dal socio privato, dovrebbero assicurare il perseguimento della miglior gestione imprenditoriale valorizzando, nel contempo, in ogni modo il legame sociale ed organizzativo con la parte pubblica.

Si cerca, con tale modello di gestione, di ottenere il meglio delle capacità private e delle prerogative pubbliche.

Diversamente si dovrebbe concludere che ogni ipotesi di PPPI, in quanto tale, sia contraria ai principi di economicità dovendo garantire un minimo di costi di struttura.

Non da ultimo il controllo del cda, pur estraneo ad interventi di gestione delle pratiche di recupero, risulta di sussidio e controllo delle attività in questione supportando i compiti del dirigente competente in materia di tributi.

Inoltre la costituzione di una società consente di supportare i mutamenti in materia di fiscalità locale in modo più flessibile e dinamico rispetto al rapporto contrattuale di comune concessione stante il vincolo strutturale sotteso.

Per quanto sopra rappresentato si reputa il contesto di organizzazione di tale operazione ragionevolmente subordinato alla cura dell'interesse pubblico.

In ogni caso si osserva che il limite al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, e da rinviare nella cd. "riserva di amministrazione"; la Corte dei Conti non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dalla P.A., la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, mentre può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. (Cassazione S.U. n. 1378/2006).

Il tutto nella consapevolezza che la giurisdizione contabile verifica non solo se l'amministratore abbia compiuto l'attività per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma anche se nell'agire amministrativo ha rispettato dette norme e principi giuridici; la Corte dei Conti non viola il limite giuridico della "riserva di amministrazione" - da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico - sancito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1, come modificato dalla L. 23 ottobre 1993, n. 546, art. 3: "...ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali..." - nel controllare anche la giuridicità sostanziale - e cioè l'osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale - dell'esercizio del potere discrezionale. (Cassazione S.U. n.4283/2013).

Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO

(Dot. *[firma]*)

IL DIRIGENTE
Dot. *Paolo* CELANI

[firma]

ACCORDO QUADRO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURICO-ECONOMICI TRA IL COMUNE DI FANO E LA SOCIETA' ASET
HOLDING SPA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETA' DI PPPI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

Fano, addì duemilatredecim

(/ /)

con la presente scrittura privata, autenticata dal Segretario Generale Comunale, da valere per ogni effetto di legge

TRA

= COMUNE DI FANO (PU) c. f. :....., qui rappresentato dal..... nato a il e domiciliato, per ragioni di carica, in presso la Residenza Municipale, allan..... avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. e dell'art., del vigente Regolamento del Comune di Fano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.in data, esecutiva a norma di legge, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di n.in data, esecutiva a norma di legge, e che, in copia autentica d' ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera marginale 'A', per formarne parte essenziale e sostanziale. (in appresso per brevità "Comune")

= "ASET HOLDING SPA", con sede in Fano, alla Via n. e con capitale sociale di € 16.388.292,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro ed Urbino e codice fiscale 02122270412, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Pesaro ed Urbino n, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Signor, nato a il e residente in, alla Via, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto in forza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data, il cui verbale, in estratto autentico dal relativo libro sociale, al presente atto si allega sotto la lettera marginale "B". per formarne parte essenziale e sostanziale.(in appresso per brevità "Società")

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. ___/2013 per oggetto _____ con cui si è provveduto all'approvazione del presente schema di contratto di che trattasi contenente gli elementi fondamentali delle attività oggetto del presente affidamento:

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - FINALITA' E TEMPI DELL'ACCORDO QUADRO

1) Il Comune di Fano affida ad Aset Holding s.p.a. (propria società *in house* soggetta a direzione e controllo), che accetta, l'espletamento delle attività di stazione appaltante e di correlato socio pubblico unico maggioritario con capitale azionario pari al 60% al fine di costituire, tramite convenzione di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI), apposita società denominata "ASET ENTRATE srl" per l'ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI secondo i principi comunitari relativi al PPPI -partenariato pubblico privato istituzionalizzato-.

A tale scopo ASET Holding spa procederà mediante costituzione di apposita srl il cui socio privato deterrà il 40% del capitale azionario e sarà scelto tramite procedura ad evidenza pubblica "a doppio oggetto" nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari. Ai sensi dell'art.n.2 del Decreto Ministero Finanze n.289/2000 la società ASET ENTRATE srl non è tenuta all'iscrizione al relativo albo salvo che non renda servizi ai non soci.

2) Il presente accordo quadro definisce, in esecuzione e congiuntamente alla deliberazione del consiglio comunale n. ___del ____, gli elementi fondamentali e le regole di carattere generale a cui deve soggiacere il rapporto sia con ASET holding spa sia con ASET ENTRATE srl fatti salvi gli ulteriori elementi di gara. La gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) sarà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad elementi diversi considerando prevalente la valutazione dell'offerta tecnica.

3) Il rapporto diretto intrattenuto dal Comune di Fano con la costituenda società ASET ENTRATE srl si qualifica quale rapporto di "concessione" nel pieno ed esclusivo rischio della società affidataria e con traslazione a favore della stessa di ogni inerente potere e prerogativa comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato. Resta in capo al solo Comune di Fano l'attività generale di

regolazione normativa, di vigilanza, di autotutela gerarchicamente sovraordinata nonché ogni altra prerogativa prevista nel presente accordo quadro specie in relazione alle competenze del dirigente comunale in materia di tributi. Resta in capo ad ASET Holding spa la vigilanza societaria sulla società e sui relativi bilanci in un'ottica di integrazione funzionale, organizzativa e logistica in relazione al processo di fusione avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75/2013.

4) La durata dell'affidamento è pari alla durata della società ASET ENTRATE srl (non inferiore ad anni 15 e non superiore ad anni 20) salvo il diritto del Comune di disporre, in qualunque momento, la decadenza dell'affidamento (con contestuale messa in liquidazione della società ed escussione della garanzia fidejussoria rilasciata dal socio operativo, a prima chiamata, pari a 3 (tre) milioni di euro per grave inadempimento ovvero per reiterate disfunzioni o violazioni di legge da parte della società concessionaria.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1) Le attività affidate in concessione ad ASET ENTRATE srl sono quelle relative all'accertamento ed alla liquidazione COATTIVA di tutte le entrate tributarie e patrimoniali (anche in definizione bonaria) relative alle annualità ancora non prescritte e non oggetto di avvisi di accertamento già emanati da parte di ASET Holding spa ovvero da parte dei precedenti concessionari di cui ai contratti comunali in scadenza al 31/12/2013 nonché la gestione e riscossione ORDINARIA di alcuni tributi come di seguito indicato in via esemplificativa e non esaustiva:

TIA/TARES (esclusa gestione e riscossione ordinaria)

IMU (esclusa gestione e riscossione ordinaria)

IMPOSTA SOGGIORNO (esclusa riscossione ordinaria)

SANZIONI CODICE STRADA (esclusa riscossione ordinaria)

TOSAP (anche gestione e riscossione ordinaria)

PUBBLICITA' (anche gestione e riscossione ordinaria)

PUBBLICHE AFFISSIONI (anche riscossione ordinaria)

CANONI NON RICOGNITORI (anche gestione e riscossione ordinaria)

2) Sono inoltre affidate le attività di collaborazione con l'Agenzia dell'Entrate nelle attività di "contrasto all'evasione fiscale" nei limiti di legge. Quanto sopra opera anche nel caso in cui si proceda ad un riordino parziale o complessivo della fiscalità locale con accorpamento o modifiche novative di tributi ovvero di entrate patrimoniali includendo nella concessione la gestione e riscossione ordinaria solo ove espressamente consentita dalla normativa di settore.

ART. 3 – RISCOSSIONE

La riscossione è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art.7, comma 2, *gg-quater* e successivi, del D.L.n.70/2011 ovvero in base a successive disposizioni di legge di riordino della fiscalità locale.

ART. 4 - DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

L'espletamento da parte ASET ENTRATE srl dei servizi di cui all'art.2 avverrà sulla base dei disciplinari di gara predisposti da ASET Holding spa ed approvati dal dirigente competente in materia di tributi nonché in base al progetto di servizio proposto. Al fine di salvaguardare il migliore esercizio delle pubbliche funzioni il dirigente competente in materia di tributi ha sempre la facoltà derogatoria di emanare ordini alla società ASET ENTRATE srl che deve adempiere in modo conforme.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1) Il Comune si impegna a cooperare con ASET ENTRATE srl ed, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole, corretta ed efficiente l'esecuzione dei servizi;

2) L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a) nel mettere a disposizione di ASET ENTRATE srl le banche dati gestite tramite SIC assicurando l'aggiornamento costante del patrimonio informativo anche mediante la concertata acquisizione di beni e servizi da parte della medesima società senza indennizzi o rivalsa alcuna nei confronti del comune; a tal fine andranno privilegiate ed adeguatamente apprezzate in sede di gara, soluzioni d'investimento, anche diretto, del socio operativo a favore dello sviluppo del SIC;

b) nell'orientare la collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo ASET ENTRATE srl in ordine ad ogni aspetto amministrativo (con particolare, ma non esclusivo riguardo, ad eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sui servizi concessi);

- c) nel promuovere il coordinamento fra ASET ENTRATE srl e gli organi e/o le strutture comunali;
 - d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi, anche in comodato, con l'obbligo da parte di ASET ENTRATE srl o del socio operativo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria senza indennizzi o rivalse nei confronti del comune.
- 3) Il comune riconosce nel dirigente competente in materia di tributi il soggetto che assicura l'unitarietà di gestione del presente contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI FONDAMENTALI DELLA SOCIETA' ASET ENTRATE srl

1) ASET ENTRATE srl sarà obbligata a svolgere le attività oggetto del presente accordo quadro, nel rispetto delle disposizioni di legge di settore, delle norme contenute nel "Regolamento delle Entrate" e di quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi od entrate patrimoniali oggetto di concessione nonché nel rispetto dei disciplinari tecnici-economici di esecuzione ovvero delle disposizioni di servizio del dirigente comunale in materia di tributi.

ASET ENTRATE srl resta unica ed esclusiva responsabile in sede civile, penale, amministrativa e contabile per ogni aspetto dei servizi concessi fatta eccezione per eventuali ordini di servizio relativi alla trattazione di pratiche e/o problematiche giuridiche connesse emanati dal dirigente comunale competente in materia di tributi nei cui confronti è ammesso esclusivamente il diritto di rimostranza ai sensi dell'art.17 del DPR n.3/1957.

2) ASET ENTRATE srl mantiene sollevato ed indenne il Comune ed ASET Holding Spa da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa concesse (sia per attività effettuate direttamente che attraverso appaltatori). E' vietata la sub-concessione totale o parziale dei servizi tributari attribuiti a pena di revoca della concessione e messa in liquidazione della società con incameramento della garanzia fidejussoria di cui all'art.1. comma n.4. che precede salve concorrenti ipotesi di responsabilità penale ed amministrativa.

3) ASET ENTRATE srl si obbliga a svolgere le attività affidate con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi definiti nei disciplinari.

4) ASET ENTRATE srl si impegna a rispettare in materia di risorse umane ogni vincolo ed adempimento di legge;

In particolare la società si impegna ed obbliga a:

- a) non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;
- b) non utilizzare scritti che possano ingenerare confusione o fraintendimenti nel debitore;
- c) non richiedere somme ulteriori al dovuto;
- d) presentarsi al debitore con discrezione avendo il dovuto rispetto per le persone contattate e la loro vita privata;
- e) qualificarsi debitamente come società pubblico/privata titolare di concessione comunale;
- f) gestire eventuali situazioni conflittuali evitando riflessi negativi sull'immagine del comune;
- g) garantire e dimostrare la dovuta professionalità;
- h) non intrattenere rapporti confidenziali con amministratori e politici;
- l) non intrattenere rapporti confidenziali/riservati con debitori mantenendo il dovuto contegno a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività.

5) La società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti in sede di gara ai sensi di legge.

6) Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi di carattere organizzativo nell'ambito delle attività di competenza; in tal caso ASET ENTRATE srl deve adeguarsi alle richieste del comune senza richieste di indennizzi o rimborsi comunque denominati salvo che questi non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura complessiva annuale superiore al 5%; in tal caso ASET ENTRATE srl ed il comune si impegnano a concordare modalità operative che comportino, a parità di risultato atteso, un aggravio dei costi inferiore ma senza maggiori oneri amministrativi per il debitore.

7) ASET ENTRATE srl si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e dalle obbligazioni di gara tenuto conto dei rilevanti profili erariali connessi.

8) ASET ENTRATE srl si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente accordo disponendo di personale professionalmente idoneo ed in possesso delle specifiche qualifiche secondo la normativa di settore.

9) ASET ENTRATE srl si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente accordo, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del *software*, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

10) ASET ENTRATE srl si impegna a garantire la piena autonomia dei dirigenti e dipendenti del proprio socio operativo rispetto alla gestione dei servizi affidati.

11) ASET ENTRATE srl si impegna di concerto con il Direttore del SIC comunale ad implementare i *software* attualmente in uso per la gestione delle entrate comunali, ovvero ad avviare nuovi *software* al fine di costituire un sistema informatico organico ovvero integrato con il comune; dovrà essere accordata preferenza agli strumenti informatici orientati a stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti su base territoriale e geografica come da progetto TCT.

12) Le banche dati inerenti le attività in questione, pur restando nella proprietà e disponibilità esclusiva del comune, saranno utilizzate e rese accessibili a ASET ENTRATE srl anche al fine della costante reciproca normalizzazione ed implementazione per quanto di competenza; ASET ENTRATE srl dovrà pertanto qualificarsi a livello dei sistemi informativi quale un ufficio comunale nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy.

13) Il sistema informativo e di flusso dati in uso presso ASET ENTRATE srl in quanto connesso alle obbligazioni scaturenti dal presente accordo deve essere concordato con il Direttore del SIC comunale e deve garantire l'integrità complessiva del sistema informativo comunale e l'unicità di interfaccia con il cittadino. Anche a tal fine ASET ENTRATE srl si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.

14) ASET ENTRATE srl si impegna, altresì, a fornire al comune con adeguata sollecitudine ogni tipo di documentazione, dato od informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

15) ASET ENTRATE srl può utilizzare, oltre al prevalente apporto del socio operativo, anche altre imprese per l'acquisizione di lavori, beni o servizi necessari per garantire le obbligazioni scaturenti dal presente accordo senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità nei confronti del comune. ASET ENTRATE srl rimane unica responsabile, nei confronti del comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle obbligazioni e delle attività affidate in concessione, salvo eventi e circostanze di forza maggiore. Il comune resta completamente estraneo ai rapporti tra ASET ENTRATE srl ed eventuali appaltatori/fornitori; gli appaltatori e/o i fornitori della società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del comune.

16) Al fine di fornire al comune un sistema di valutazione saranno adeguatamente apprezzati strumenti di *customer satisfaction* con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sul servizio in questione. La rilevazione sarà organizzata da ASET ENTRATE srl.

17) Sarà adeguatamente apprezzata in sede di gara la previsione operativa da parte di ASET ENTRATE srl di un sistema di controllo di gestione;

18) ASET ENTRATE srl si impegna a fornire ogni informazione al Comune al fine di rendere il conto dell'agente contabile previsto dall'art. 93 del D.Lgs.n. 267/2000.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1) Permangono riconosciuti a favore di ASET Holding spa solo i corrispettivi definiti per la gestione in house dei *service Tares* ed imposta di soggiorno.

2) L'aggio da riconoscere ad ASET ENTRATE srl, distinto per ogni singolo tributo ovvero entrata patrimoniale, sarà specificato e determinato in sede di gara fermo restando che il rapporto intercorrente risulta qualificato in termini di concessione con rischio imprenditoriale a totale carico di ASET ENTRATE srl e senza che il Comune supporti oneri diretti od indiretti. Nel caso in cui ASET ENTRATE srl dichiari perdite per tre esercizi consecutivi si procederà con la decadenza della concessione in danno del socio privato operativo e con la contestuale messa in liquidazione di ASET ENTRATE srl; tale evenienza dovrà essere garantita, da parte del socio privato operativo, con la fidejussione di cui all'art.1, comma n.4 che precede. L'aggio viene calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

3) Gli aggi saranno oggetto di liquidazioni mensili disposte a favore di ASET ENTRATE srl da parte del comune. I versamenti di tutte le entrate gestite da ASET ENTRATE srl saranno disposti a favore della tesoreria del comune entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e saranno debitamente rendicontati; contestualmente ASET ENTRATE srl rilascerà fattura mensile relativa all'aggio da liquidarsi entro 15 giorni dal ricevimento.

L'ultima rata di ogni anno di esercizio è sempre da intendersi disposta salvo conguaglio e sanzioni.

3) Le basi di gara relative al valore degli aggi sono le seguenti:

	Aggio base gara
TIA/TARES	20

IMU	20
IMPOSTA SOGGIORNO	25
SANZIONI CODICE STRADA	20
TOSAP	20
PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI	25
CANONI NON RICOGNITORI	25
ALTRE ENTRATE (rette serv.educativi, locazioni attive, oneri permessi a costruire e recuperi vari)	20

4) Sui valori di gara è garantita una maggiorazione di n.10 punti nel caso di pratiche relative ad evasione totale ovvero parziale superiore al 10%. La differenza in questione, pari alla maggiorazione di n.10 punti, concorre a formare la marginalità economica di ASET ENTRATE srl secondo una logica che persegue l'incentivazione del recupero della base imponibile.

5) Nel caso di modifiche sostanziali alla disciplina tributaria locale aventi effettivo valore novativo gli aggi congruiti in sede di affidamento potranno essere rivisti in accordo con il Comune di Fano.

ART. 8 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1) Gli uffici di ASET ENTRATE srl dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire l'adeguata accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L'orario di apertura al pubblico è disposto dal Sindaco previa concertazione con ASET ENTRATE srl tenuto conto di un monte ore settimanale oggetto di offerta tecnica in sede di gara.

2) ASET ENTRATE srl ha diritto al rimborso delle spese di spedizione e/o notifica ai sensi di legge da parte dei debitori.

Ai fini di una corretta gestione contabile ad ogni entrata patrimoniale o tributaria deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente.

3) I debitori potranno effettuare i pagamenti a mezzo di:

- bollettino di conto corrente postale;
- istituto bancario convenzionato;
- carta di credito, tramite il portale della società;
- altre modalità ritenute idonee ed efficienti da parte di ASET ENTRATE srl meglio specificate in sede di gara;

4) Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, ASET ENTRATE srl si impegna a mettere a disposizione dell'utenza uno specifico numero verde gratuito. Tale servizio si configurerà come Servizio di Assistenza Clienti, in grado di fornire informazioni telefoniche sugli adempimenti, raccogliere reclami e segnalazioni, fornire assistenza e configurarsi come strumento agevolato di contatto tra i debitori e la società.

5) ASET ENTRATE srl garantisce a tutti coloro i quali entrino in contatto con il Servizio di Assistenza Clienti, un sollecito esame della pratica. La società si impegna ad adibire al numero verde, personale altamente qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un'attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente. I dipendenti della società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della società che nei rapporti con il comune e con l'utenza; si astengono da intrattenere rapporti con gli organi di stampa.

6) ASET ENTRATE srl si impegna ad attivare un proprio sito *internet* collegato con il portale del comune nel quale sono pubblicate notizie ed informazioni utili per i debitori unitamente alle modalità di accesso elettronico alla società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti anche attraverso un'apposita sezione del suddetto sito *internet*. ASET ENTRATE srl si impegna, altresì, ad implementare servizi telematici innovativi *web orientated* in collaborazione con il comune stesso.

7) Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che ASET ENTRATE srl si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

- aumento della qualità del servizio;

- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull'importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tariffe e tributi;

- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.

8) I mezzi utilizzati da ASET ENTRATE srl per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione nel mercato dell'informazione, che vanno dall'*advertising* agli *spot* radiotelevisivi, dall'organizzazione di eventi, all'ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo; la società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti.

ART 9 – RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

La società ASET ENTRATE srl partecipa, ove invitata, mediante audizione del proprio Presidente/Amministratore Delegato alle riunioni disposte dal Sindaco ovvero dal Dirigente competente in materia di Tributi nonché alle sedute del Consiglio Comunale anche per il tramite della commissione di controllo sulle società partecipate nonché della commissione competente in materia di tributi e bilancio.

ART. 10 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

Entro il 31 ottobre di ogni anno ovvero entro sessanta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio ove non coincidente con il 31/12 possono essere presentati al comune da parte di ASET ENTRATE srl proposte in merito a:

- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;
- proposte di rimodulazione afferenti la riscossione dei tributi incluse esenzioni ed agevolazioni con relative motivazioni;
- proposte orientate alla deflazione del contenzioso.

ART. 11 – CONTROLLO-VIGILANZA-SANZIONI

1) Le attività oggetto del presente accordo vengono eseguite, sotto la vigilanza del dirigente comunale in materia di Tributi, che controlla l'operato della società ASET ENTRATE srl ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. E' fatto divieto agli amministratori di ASET Holding spa ovvero ai relativi dirigenti/dipendenti/consulenti, discutere o comunque assumere decisioni in ordine alle pratiche od a categorie di pratiche rimesse all'esclusiva competenza della società ASET ENTRATE srl cui è garantita la più ampia autonomia funzionale nel rispetto delle esclusive direttive comunali a salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività.

Nei casi di particolare complessità, ovvero nei casi controversi, il Presidente/Amministratore Delegato di ASET ENTRATE srl può, in ogni caso, acquisire il parere del dirigente comunale in quanto FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

2) Il Comune può eseguire, in qualunque momento ed ove possibile con un preavviso di almeno 3 gg. lavorativi, attraverso il dirigente competente in materia di tributi, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria per un'efficace e tempestiva verifica.

3) Eventuali formali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate ad ASET ENTRATE srl, che potrà rispondere entro 30 giorni; decorso tale termine, ove il comune ritenga che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori non esclusa la decadenza con incameramento della fidejussione di cui all'art.1, comma n.4, che precede.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

1) ASET ENTRATE srl predispose un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente accordo, che dovrà essere trasmesso al dirigente comunale competente in materia di tributi, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.

2) Tale documento sarà distinto in due parti la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nei disciplinari.

Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- rendicontazione degli importi incassati con il dettaglio del calcolo dell'aggio applicato e con indicazione degli importi suddivisi per tipologia di versamento e per anno di competenza;
- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebiti, con evidenza del compensato e del rimborsabile;

3) Il documento di rendicontazione fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli *standard* operativi e agli obiettivi

programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

ART. 13 – PERSONALE – QUALIFICHE – RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE IN GIUDIZIO – APPALTI E CONTRATTI

1) ASET ENTRATE srl è amministrata da un CDA composto di tre membri di cui due espressione della parte pubblica nelle persone del Presidente e del Vice Presidente di Aset Holding spa, senza nuovi o maggiori oneri relativi al compenso ordinariamente spettante per tali cariche; il terzo membro del CDA assume la qualifica di Presidente ed Amministratore Delegato ed è indicato in modo vincolante dal socio privato operativo secondo requisiti di spiccata professionalità ed esperienza in materia di fiscalità locale. Nei casi di revoca l'assemblea dei soci acquisisce il parere del dirigente comunale in materia di tributi. Al Presidente/Amministratore Delegato competono tutti i poteri e le prerogative nella gestione ordinaria e straordinaria della società in quanto non espressamente riservati per legge esclusivamente al CDA, ed in quanto tali non delegabili. E' preclusa al CDA la facoltà di avocazione nei confronti del Presidente/Amministratore Delegato.

2) Il Presidente/Amministratore Delegato della società ASET ENTRATE srl può svolgere il ruolo di **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE** ai sensi dell'art.7, comma n.2, gg-sexies del D.L.n.70/2011; allo stesso è attribuita ogni facoltà di rappresentanza legale anche in sede contenziosa con facoltà di resistere in giudizio in ogni sede e grado ovvero promuovere le liti in ogni sede e grado; al citato amministratore unico compete, in piena autonomia, la facoltà di nomina dei legali patrocinanti e degli eventuali periti/consulenti salvo il potere di esercitare lo *jus postulandi* in proprio nel primo e nel secondo grado di giudizio avanti la commissione tributaria ai sensi di legge. ASET ENTRATE srl, per il tramite del proprio socio privato, è obbligata a mettere a disposizione dipendenti debitamente muniti del titolo di **UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE** a ciò abilitati ai sensi del DPR n.402/2000.

ASET ENTRATE srl è tenuta ad osservare i CCNL di riferimento nonché la normativa previdenziale, fiscale e di sicurezza sul lavoro oltre alle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza.

3) E' fatto divieto ad ASET ENTRATE srl di assumere personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato.

ART. 14 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

1) La società ASET ENTRATE srl sarà direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai singoli disciplinari e sarà tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e/o dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e dei singoli disciplinari.

A tal fine ASET ENTRATE srl stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la propria responsabilità civile verso terzi e verso con massimale non inferiore a 5 (cinque) milioni di euro.

Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta in sede di sottoscrizione del contratto di concessione a seguito di gara pubblica.

2) Qualora terzi, danneggiati a causa dell'espletamento delle attività, agiscano direttamente nei confronti del comune, invocando eventuali responsabilità dello stesso, il comune potrà far valere la responsabilità di ASET ENTRATE srl senza eccezione alcuna.

3) La società ASET ENTRATE srl assume comunque a proprio carico l'onere di manlevare il comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, impegnandosi ad intervenire ex articolo 105 Codice di Procedura Civile nel relativo giudizio instaurato dal danneggiato, se non già chiamata in causa a garanzia dal comune.

ART. 15 – DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

Tutti i documenti relativi alla pubblicazione della gara a doppio oggetto per la ricerca del socio operativo saranno predisposti da ASET Holding spa (statuto – atto costitutivo ed eventuali patti parasociali – capitolato d'oneri) e dovranno essere approvati dal dirigente competente in materia di tributi. Il capitolato d'oneri dovrà essere predisposto in modo da consentire un adeguato confronto concorrenziale relativo alla prevalente offerta tecnica nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad elementi diversi.

ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

I dati e le informazioni relativi all'attività oggetto del presente contratto di cui venga comunque a conoscenza gli amministratori, il personale od i collaboratori di ASET ENTRATE srl, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzati per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto salva l'applicazione delle norme di cui alla L.n.241/1990 in relazione al

carattere pubblico amministrativo delle relative attività; si applicano altresì le norme di cui alla L.n.212/2000 c.d. STATUTO DEL CONTRIBUENTE nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs.n.196/2003 c.d. CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

ART. 17 – IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLARE ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

1) Alla società ASET ENTRATE srl potranno essere irrogate le sanzioni in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalle disposizioni di legge che regolano la materia ovvero dalle obbligazioni di cui al presente accordo quadro e dai relativi disciplinari.

2) Nel caso i contribuenti chiedano al comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della società, la stessa si impegna a sollevare il comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.

La società ASET ENTRATE srl provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 14.

3) E' attribuita al comune, per il tramite del dirigente competente in materia di tributi, la facoltà unilaterale ed insindacabile, ancorché motivata di applicare nei confronti di ASET ENTRATE srl sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00 per gravi ovvero reiterate violazioni delle obbligazioni pattuite o di disposizioni di legge. Tali sanzioni sono applicate in riduzione del compenso dovuto al socio operativo; in tal caso si procede con richiesta di osservazioni a difesa assegnando termine di 30 giorni ovvero assegnando 30 giorni per conformarsi alle posizioni assunte dal Comune.

ART. 19 - DECADENZA

1) La decadenza della concessione e la contestuale messa in liquidazione di ASET ENTRATE srl può essere esclusivamente pronunciata dal dirigente comunale competente in materia di tributi per grave inadempimento o per rilevanti violazioni di legge ovvero in ogni altro caso espressamente previsto nel presente accordo quadro. La gravità deve essere ponderata in senso oggettivo quale mancata o rilevante inesatta prestazione valutando il quadro generale delle obbligazioni assunte dalle parti con particolare riguardo alla causa del contratto incentrata sulla migliore e coordinata attività di riscossione dei proventi patrimoniali e nella lotta all'evasione-elusione tributaria. La decadenza potrà operare in ogni momento. In tal caso il dirigente comunale competente in materia di tributi deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte concedendo un congruo termine, pari almeno a sessanta giorni, per giustificazioni ovvero per adempiere agli obblighi contrattuali.

2) Nel caso in cui ASET ENTRATE srl non adempia reiteratamente agli obblighi di versamento degli incassi a favore del comune il dirigente comunale in materia di tributi potrà, previa diffida ad adempiere a valere anche quale avviso di avvio del procedimento, dichiarare la decadenza dalla concessione con contestuale messa in liquidazione della società ed incameramento a favore del Comune di Fano della fidejussione di cui all'art1, comma n.4 che precede.

3) la fidejussione di cui all'art.n.1, comma n.4 che precede deve intendersi unica per garantendo inadempimenti diversi. L'escussione della fidejussione è sempre da intendersi "salvo il maggior danno".

Il dirigente competente in materia di tributi potrà procedere ad erogare sanzioni per inadempimenti del concessionario secondo un principio di gradualità e proporzionalità.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

1) Il comune di Fano, ASET Holding spa e ASET ENTRATE srl adottano le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - SPESE DELL'ATTO – REGISTRAZIONE

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula, mediante scrittura privata autentica da parte del Segretario Generale del comune, del seguente contratto sono a carico di ASET Holding spa.